



CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE
Francob**omprezzi**



Bambini stranieri con disabilità, a scuola e nella società

*"promuovere, proteggere e garantire il **pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali** da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto della loro intrinseca **dignità**"*

(Art. 1, Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità)





Cos'è il Centro Antidiscriminazione

Il Centro ha come oggetto del suo lavoro la **tutela dei diritti della persona con disabilità**, ma **inserita nel suo contesto di vita sociale**, per poter sempre mettere in relazione una situazione di disagio con le barriere che la determinano.



Un Servizio che si occupa di **contrastare**, attraverso un'attività legale, **tutte le barriere**, sia quelle già oggi sanzionate dalla legge, che quelle che sono ancora, e per il momento, meno riconoscibili.



...HANDYCAPPATO?
DISABILE?
DIVERSAMENTE ABILE?
NON DEAMBULANTE?

VERAMENTE
MI CHIAMO
FILIPPO!



Bilancio degli ultimi tre anni di attività

(luglio 2015 – giugno 2018)

✓ Numero richieste: **3078**

✓ funzione di Filtro: **1608**

✓ pratiche gestite dai legali del Centro: **1470**

**grande bisogno di
informazioni e sostegno**




Flusso migratorio



- **Minori non accompagnati:** 15.700 / 2017 - 2.300 / 2018
- **Ogni minuto, secondo una stima dell'Unhcr, 24 persone nel mondo sono costrette a lasciare la propria casa/paese**
- **In Lombardia** si stimano 42.000 donne residenti in modo irregolare: non accedono ai servizi pubblici, pur avendone diritto. Sfuggono alla rilevazione precoce di malattia infettive (rosolia, toxoplasmosi), di complicanze gravidiche, di patologie fetali e materne.

Ruolo delle donne migranti come intermediatrici con i servizi scolastici e sociosanitari

Percentuale di distribuzione dei migranti



questi numeri
evidenziano come il dato
non sia una “emergenza”,
ma una **realtà consolidata**.
E’ necessario, da parte di
tutti noi, una presa di
consapevolezza sulla
realtà che porti a
considerare il lavoro su
questo fronte come
necessario e continuativo

Tracciare i contorni dei diritti dei Bambini stranieri con disabilità

La legge italiana prevede una forte tutela di tutti i bambini, indipendentemente dalla nazionalità od origine etnica; manca la consapevolezza non solo negli stessi interessati, ma anche nei servizi sociali incaricati della loro tutela, della società civile e a tutti noi

Diritti esigibili: è necessario essere consapevoli sia dei diritti delle persone straniere, sia delle persone con disabilità;

La compresenza di più fattori di debolezza (status di disabilità + status di migrante) dovrebbe dare luogo ad una tutela rafforzata, nei fatti spesso la coesistenza del triplice status - quello di minore, di migrante e di persona con disabilità - agisce in senso opposto, determinando una **trippla discriminazione**.



I - I diritti sociali degli stranieri: salute, assistenza, istruzione

La normativa è frammentata: norme costituzionali, norme ordinarie e norme internazionali.

I - Art. 10 Costituzione, *lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.*

Quindi tali soggetti hanno un diritto soggettivo (e non solo un interesse, che può essere limitato secondo leggi ordinarie) all'ingresso e al soggiorno sul territorio dello Stato.

II - Convenzione sui diritti del fanciullo ha un ruolo fondamentale nella tutela del minore.

III - Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità

II - Convenzione sui Diritti del fanciullo (art 28

c3. TU)

- art. 2 - Non discriminazione il fanciullo deve essere tutelato ogni forma di discriminazione
- art. 3 - Superiore interesse del bambino In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere preminente.
- art. 22 - Diritto di essere protetti e aiutati a tutti i bambini che sono costretti a fuggire dal proprio Paese a causa della guerra/altre minacce
- art. 23 - Tutti i bambini con disabilità, sia fisica che psicologica, hanno **diritto a cure speciali**, a titolo gratuito, e **a studiare, divertirsi e crescere** come gli altri bambini (**doppia garanzia**)
- art. 26 - Diritto all'assistenza sociale, tenendo conto delle possibilità economiche degli adulti responsabili di quei bambini.
- art. 27 - 28 - Diritto a uno stile di vita sufficientemente buono e il diritto all'istruzione




III - Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità


Siamo sicuri di sapere rispondere alla domanda “cosa è la disabilità”?

“... **concetto in evoluzione** (...) la disabilità è il **risultato dell'interazione** tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro **piena ed effettiva partecipazione alla società su base di eguaglianza con gli altri**”

(preambolo – punto e della Convenzione ONU)



Uno sguardo che cambia



CARITATIVO – ASSISTENZIALE

La società **ha** un problema: la persona con fragilità ha bisogno di aiuto
Le soluzioni sono di tipo istituzionale o monetario
I protagonisti sono gli operatori che si prendono cura della persona

MEDICO

La società **ha** un problema: la persona con fragilità ha bisogno di cure e riabilitazione
Le soluzioni sono ospedali o centri specializzati
I protagonisti sono gli operatori sanitari

SOCIALE

La società **è** un problema per le persone con fragilità: la discriminazione mette a rischio il pieno godimento dei loro diritti
Le soluzioni sono l'eliminazione delle discriminazioni per favorire le pari opportunità
I protagonisti sono le persone con fragilità e le loro organizzazioni

Uno sguardo che cambia...



...anche la terminologia

bisogno



diritto

SI:

**‘persone con
disabilità’,**

con un diritto a dire “io”

NO:

‘handicappati’



‘ritardati mentali’

“diversamente abili”

“disabili”

Una disposizione epocale

Una rivoluzione copernicana,
una definizione che cambia
prospettiva rispetto a quella
assunta dalla normativa
italiana (pre)vigente alla
Convenzione: parte dal
presupposto che la
**disabilità non è una
malattia** e il mondo intero
deve impegnarsi per
garantire i diritti
fondamentali dell'uomo alle
persone con disabilità
anche straniere



Per Discriminazione fondata sulla disabilità si intende:



“ogni forma di **distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità** che abbia lo scopo o l’effetto di compromettere o annullare il godimento, **allo stesso livello degli altri**, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile e in ogni altro ambito”
(Art 2 Convenzione ONU)

Ogni trattamento differenziato senza giustificazione è una discriminazione.

Ogni discriminazione è una violazione dei diritti umani.
Rispettare, difendere e promuovere i diritti umani è compito di tutti e di ciascuno

Discriminazione per gli stranieri con disabilità?



Diritto all'istruzione: i minori **«presenti sul territorio»** hanno diritto all'istruzione – tutti uguali

La disciplina dei **servizi sociali** propone invece una discriminazione: solo gli stranieri **«in regola»** sono equiparati agli italiani (articolo 41 TU) Indennità di frequenza

Anche la **disciplina sanitaria** propone analoga discriminazione poiché prevede che solo gli stranieri **regolarmente soggiornanti** hanno l'obbligo di iscrizione al SSN con conseguente parità di trattamento rispetto agli italiani (articolo 34 c.1 TU) **ma per i minori interviene lex speciale**

Testo Unico sull'immigrazione - D. Lgs. 286/1998

T.U. art. 19, c 1bis: divieto assoluto di respingimento di un minore non accompagnato alla frontiera.

T.U. art. 19, c 2, lett. a) rimpatrio con la famiglia solo se a favore del superiore interesse del minore, considerando le volontà del minore e le relazioni dei servizi sociali

La Legge 47/2017 misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati“ ha poi delineato altamente tutelanti innovazioni:

-accertamenti medici invasivi per l'identificazione sono ammessi solo con il consenso del minore e se permangano dubbi su minore età, questa è da presumere

- estesa la piena garanzia dell'assistenza sanitaria con **l'iscrizione** al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) (prima invece poteva iscriversi solo chi aveva il permesso di soggiorno, chi non lo aveva accedeva a cure ambulatoriali e ospedaliere essenziali, urgenti e continuative, a quelle per malattie e infortunio e di medicina preventiva: come vaccinazioni, diagnosi, profilassi e cura delle malattie infettive).

Diritto indennità frequenza legge 289/1990



L'art.41 TU *“Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”.*

L'indennità mensile di frequenza è erogata a sostegno dell'inserimento scolastico/sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del diciottesimo anno di età

-> parità di trattamento per gli stranieri extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, ma con l'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000, legge di bilancio, l'accesso a tale **beneficio sociale** è stato **limitato unicamente a quelli stranieri titolari della carta di soggiorno** (o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti)

Tale limitazione è stata **censurata dalla Corte Costituzionale** (ordinanza **285/2009**), evidenziando l'incompatibilità dell'esclusione dei min extracomunitari regolarmente soggiornanti ma privi di carta di soggiorno con il **principio di non discriminazione di cui Convenzione Onu , legge n. 18/2009.**

Con la successiva sentenza n. 329/2011, la Corte Costituzionale ha ribadito l'illegittimità perché l'indennità di frequenza è un **beneficio sociale** che coinvolge beni e **valori di primario interesse: non ammettendosi discriminazioni fondate sulla nazionalità o sull'anzianità di residenza.**

- **l'INPS non ha mai provveduto ad informare le proprie sedi periferiche** e nel proprio sito ha continuato ad indicare tra i requisiti per ottenere tali prestazioni, quello della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti, **diffondendo informazioni non corrette volte evidentemente a scoraggiare gli stranieri a presentare le istanze.**
- Nonostante le chiare pronunce della Corte Costituzionale **l'INPS ed il Ministero del Lavoro** – cui spetta il compito di vigilanza – hanno persistito nell' **inaccettabile comportamento** di continuare ad applicare la norma dichiarata incostituzionale



Il giudice di Pavia, con l'ordinanza emanata nel 2013, riconosce in tale condotta dell'INPS un **comportamento collettivamente discriminatorio** nei confronti degli stranieri di Paesi terzi regolarmente soggiornanti e, di conseguenza, ordina all'INPS di

1. Far cessare tale condotta discriminatoria,
2. Dare adeguata pubblicità al provvedimento giudiziario, comunicandolo a tutte le sedi periferiche INPS e ai patronati sindacali
3. ordina all'INPS di modificare la propria pagina internet, precisando che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 329/11, l'indennità di frequenza spetta a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, alla sola condizione del possesso del permesso di soggiorno della validità di almeno un anno di cui all'art. 41 del TU immigrazione.

Diritto all'istruzione - articolo 38 TU

I minori di cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno e dal possesso di qualsiasi documentazione.

Art. 24 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità tutela il diritto allo studio senza discriminazioni e su base di pari opportunità, imponendo agli *Stati Parti di garantire un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli*. Ai minori di cittadinanza non italiana si applica anche la normativa generale in materia di inclusione scolastica degli alunni con disabilità e tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica, quindi anche il diritto ai servizi di sostegno o all'assistenza educativa o alla comunicazione.

Quindi...

*La
discriminazione
fondata sulla
condizione di
straniero*


- (a) **i minori con disabilità** non possono essere esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria/secondaria gratuita libera ed obbligatoria;
- (b) Garantire un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni
- (c) ricevano il sostegno necessario al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;
- (e) Il sostegno deve essere personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, con l'obiettivo della piena integrazione

L'inserimento degli **stranieri** in laboratori separati dalla classe ordinaria in orario curricolare non è discriminatorio solo se:

- sia finalizzato a promuovere pari opportunità;
- sia adottato sulla base di una valutazione specifica delle competenze
- il programma dei laboratori serva per rafforzare le competenze dell'allievo;
- l'intervento differenziale cessi non appena l'allievo abbia raggiunto le competenze sufficienti.

LEGGE 67/2006

Perché introdurre una normativa antidiscriminatoria?



I numerosi strumenti messi in campo sino ad oggi per ridurre la situazione di svantaggio creata dall'handicap **si sono rilevati insufficienti** in quanto le persone con disabilità sono ancora ampiamente oggetto di processi di discriminazione, emarginazione, isolamento, abbandono, atteggiamento paternalistico e pietistico

Nozione di discriminazione diretta

“Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona senza disabilità in situazione analoga”

**Inadeguata o
Insufficiente
assegnazione ore di
sostegno a scuola -
Assistenza ad
personam**



**Esclusione dalla
gita scolastica /
dalle lezioni**

**Mancato riconoscimento
cittadinanza**





Nozione di discriminazione indiretta

"Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone."

**Barriere
architettoniche
sede Provincia di
Pavia**



**Non idoneità adozione
internazionale genitori
di un bambino con
disabilità**

**FIGC nega il tesseramento a stranieri minorenni
senza permesso di soggiorno di almeno 6 mesi**

Molestie

“Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti”

Vessazioni e offese verbali

LE OFFESE SONO COME PROIETTILI INESPLOSI



PRIMA O POI QUALCUNO RIMARRÀ FERITO

Sagra di paese: una persona mima finte disabilità e lo chiama “storpio rimbambito”. Spostano anche di forza la carrozzina portandola vicino ai bidoni della spazzatura.

Accomodamento ragionevole

*si intendono le **modifiche e gli adattamenti** necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati **per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio**, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali (art.2)*

Equality



Uguaglianza: è dare alle persone la stessa cosa

Equity



Equità: è dare alle persone quella cosa che li fa partecipare come gli altri

Legittimazione ad agire

La stessa **persona con disabilità discriminata**, anche senza necessità di un Avvocato (I grado)

Le **Associazioni autorizzate** con decreto del Ministero Pari Opportunità

in nome e per conto della persona con disabilità discriminata

nell'interesse della **collettività**

procedimento sommario

La persona con disabilità non è tenuta a provare pienamente la discriminazione subita, può fornire anche semplici elementi presuntivi. Toccherà alla controparte dimostrare che non sussiste alcuna condotta discriminatoria (parziale inversione dell'onere della prova).

La tutela antidiscriminatoria giudiziaria



1. **Accertamento** della condotta discriminatoria
2. **Ordine di cessazione** della discriminazione ed eliminazione dei suoi effetti
3. **Risarcimento del danno**, anche non patrimoniale (spesso non adeguato risarcimento del danno non patrimoniale, anche in funzione dissuasiva)
4. **Piano di eliminazione delle discriminazioni**
5. **Pubblicazione** del provvedimento sui quotidiani nazionali (sostanziale inapplicazione)



Il corretto utilizzo della tutela antidiscriminatoria costituisce oggi un **efficace strumento legale per far emergere e quindi contrastare** la complessiva condizione di emarginazione, esclusione e non partecipazione al contesto sociale di cui sono vittime le persone con disabilità straniere



CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE
Francob**omprezzi**



EGUAGLIANZA



EQUITA'



GIUSTIZIA

antidiscriminazione@ledha.it

Bisogni Educativi Speciali (BES)

La direttiva del Ministero dell'Istruzione del 27/12//2012 ha incluso tra i BES anche gli svantaggi socioeconomico, linguistico, culturale.

-> gli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da paesi di lingua non latina, oppure portatori di altre problematiche.

Le scuole - con determinazioni assunte dai consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni psico-pedagogico e didattico - possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (Linee guida BES USB del gennaio 2014). Le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti devono comunque avere **carattere transitorio e devono attenere agli aspetti didattici**, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati.

È però necessario precisare che non tutti gli alunni di cittadinanza non italiana presentano bisogni educativi speciali (nemmeno gli alunni di recente immigrazione), ma necessitano innanzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato.

Discriminare secondo la cittadinanza

1) Discriminazione diretta di tutti gli stranieri: richiedere la cittadinanza.

- Il «caso Bonus bebè Brescia» : nel 2008 contributo alle famiglie con nuovo nato purché un genitore sia italiano
*Ratio sul piano tecnico: maggiore efficacia per maggior rilevanza del dato economico. Illegittimità (**Tribunale Brescia ordinanza 335/2009**). Non c'è maggior bisogno per gli italiani, anzi. Il Giudice ordina il Bonus per Italiani e stranieri*
- Il caso dell'esclusione dal servizio civile degli stranieri.
Corte costituzionale 119/2015 dichiara che ha ancora più bisogno per garantire l'effettiva partecipazione

2) Discriminazione diretta di «alcuni»: richiedere il permesso di soggiorno permanente

- l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nella parte in cui condiziona la corresponsione dell'**indennità di accompagnamento** e della pensione di inabilità agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia **al possesso della titolarità della carta di soggiorno.**

QUINDI

- l'**indennità di accompagnamento spetta a TUTTI** gli immigrati regolari ed in possesso dei requisiti sanitari necessari. **Sent. Corte Cost 40/2013**
- [Indennità di accompagnamento](#) a stranieri: anche **SENZA** carta di soggiorno (che può essere richiesto solo da coloro che siano titolari di un permesso di soggiorno da almeno 5 anni)

Ulteriori discriminazioni «culturali»

Quando l'accesso comporta una rinuncia alla «identità»

- Divieto del velo (delibera Lombardia 4553/2015: divieto volto coperto in strutture pubbliche), *Discriminazioni ragionevoli per bilanciamento interessi velo-sicurezza*, Tribunale Milano 20 aprile 2017
- Piemonte: circoncisione *maschile*, *finalità del SSN*, *condotta lecita*, *non come quella femminile*. *Ma la Mission del SSN è diversa, sarà lecita ma l'Italia non è obbligata a darlo gratuitamente. Discriminazione ragionevole*

Al minore straniero, anche illegale, sono riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo: in tutte le decisioni relative al minore si considera prioritariamente il superiore interesse del ragazzo (art. 20, co.

3, T.U)

L'art. 13 secondo comma lett. B TU prevede l'espulsione dello straniero irregolare/privo di permesso di soggiorno: allontanare i genitori, e i componenti della famiglia dal territorio italiano in vista della loro irregolarità, può rappresentare un pericolo per lo sviluppo normale della personalità del minore. A tal proposito è prevista una deroga all'art 31 co 3 TU, che afferma " Il Tribunale per i minorenni, per **gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge.**" **gravi motivi = anche disabilità**

Sentenza Cass 396/2006 lo stretto legame tra "unità familiare" e "superiore interesse del minore". **Se i minori dovessero essere allontanati dal** paese in cui si sono formati i loro interessi scolastici, sociali, religiosi e culturali si avrebbe la violazione dell'obbligo di agire rispettando il superiore interesse del minore (art 20 co 3 TU). I coniugi romeni chiedono dunque di poter restare temporaneamente in Italia, in vista del diritto all'unità familiare.

Sport = strumento di integrazione e espressione della personalità



Regolamento della FIGC, in conformità con quanto previsto dall'art 19 e 19-bis del regolamento FIFA, prevede che gli **stranieri minorenni che richiedono il tesseramento** presso una società calcistica debbano presentare:

- certificato di **residenza anagrafica** attestante residenza stabile in Italia
- permesso di soggiorno dei genitori di almeno 6 mesi
- certificato di frequenza scolastica

Ai minorenni italiani non vengono pretesi tali documenti.

Trattamento differenziato rispetto ai minorenni italiani - Discriminazione

Vicenda: Tribunale Palermo 2015 – mancato tesseramento di un minore straniero in affido, la quale procedura non era ancora terminata.

Giustificazione della FIGC: *“il rigoroso controllo è dettato dalla necessità di evitare manovre speculative in danno dei giovani extracomunitari, che determinerebbero deprecabili attività di sfruttamento degli stessi”.*

Il regolamento è discriminatorio in quanto il trattamento è differenziato: il Tribunale ordina l'immediata iscrizione e tesseramento provvisorio del minore.

Soluzione possibile: inserire nel regolamento la possibilità di un “tesseramento provvisorio” in attesa del permesso di soggiorno dei genitori